



VINCENZO
LANZA
LICEO CLASSICO STATALE



Ufficio del Dirigente Scolastico

Comunicazione N° 13 del 21 gennaio 2017

Oggetto: vigilanza alunni

Il Dirigente Scolastico

VISTO il CCNL del comparto scuola 2006-09, Capo IV (docenti) e capo V (personale ATA)

TENUTO CONTO che al Dirigente Scolastico spettano obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo nell'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 del Codice Civile) e che, quindi, deve garantire la sicurezza della scuola e provvedere a quanto necessario per evitare possibili fonti di rischio

TENUTO CONTO che la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo

TENUTO CONTO che il dovere di vigilanza è annoverato anche tra gli obblighi contrattuali spettanti al personale ATA e che il profilo professionale dei collaboratori scolastici individua mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante il cambio dell'ora

SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

- ENTRATA DEGLI ALUNNI

Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Lanza\Perugini"

fgis03800p@istruzione.it - fgis03800p@pec.istruzione.it

C.F. 94090720718

_ L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi sulla base del POF. Tali orari sono portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

_ L'insegnante della prima ora deve presentarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni

(CCNL art. 29 comma 5)

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

_ La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche spetta rigorosamente ai docenti in servizio

_ Durante le ore di lezione ogni collaboratore scolastico effettuerà la vigilanza degli alunni all'interno del plesso assegnato.

LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI DOCENTI ASSENTI

_ In caso di assenza imprevista dell'insegnante, dovendo assicurare in ogni caso la vigilanza sui minori e sulle classi, le sostituzioni dei docenti assenti sono effettuate secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) docenti dell'organico potenziato con orario inferiore alle 18 ore di attività;
- b) docenti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore;
- c) docenti tenuti al recupero di permessi brevi;
- d) docenti tenuti al recupero delle frazioni orarie;
- e) in caso di assenza del docente curricolare, il docente di sostegno in compresenza può effettuare la sostituzione, per le ore di servizio dovute in quella classe, con l'esclusione dei laboratori;
- f) in caso di assenza del docente di sostegno si provvederà alla sostituzione con un altro docente di sostegno che abbia dato la disponibilità;
- g) i docenti di sostegno, in caso di assenza del proprio alunno, verranno utilizzati secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico ricorda l'obbligo per i Docenti di essere in classe *cinque minuti prima* dell'inizio delle lezioni e la responsabilità di un tempestivo e celere cambio durante le ore di lezione, in quanto *la classe non può mai essere lasciata senza docente*.

Ricordo al Direttore SS.GG.AA. e al Personale ATA, che *è vietato far entrare nella scuola gli alunni prima dell'inizio delle lezioni e farli sostare al termine delle stesse*.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Trecca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'artt. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)